



COMUNE DI CRESCENTINO

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE ED IL
FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE
LOCALE PER IL PAESAGGIO**

Approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n°33 del 3 Settembre 2014

SOMMARIO

<i>Articolo 1: "Istituzione della Commissione Locale per il Paesaggio"</i>	3
<i>Articolo 2: "Composizione della Commissione Locale per il Paesaggio"</i>	3
<i>Articolo 3: "Durata in carica"</i>	4
<i>Articolo 4: "Casi di decadenza dei membri componenti"</i>	5
<i>Articolo 5: "Funzionamento"</i>	5
<i>Articolo 6: "Pareri"</i>	7
<i>Articolo 7: "Obbligo di astensione"</i>	7
<i>Articolo 8: "Verbale"</i>	7
<i>Articolo 9: "Norma di rinvio"</i>	8

Articolo 1: "Istituzione della Commissione Locale per il Paesaggio"

1. È istituita la Commissione Locale per il Paesaggio del Comune di Crescentino ai sensi dell'articolo 4 della Legge Regionale 04 Dicembre 2008 n° 32/08 in attuazione dell'articolo 148 del D.Lgs. 22 Gennaio 2004 n° 42/04 e s.m.i. "Codice dei beni culturali e del paesaggio ai sensi dell'articolo 10 della Legge 06 Luglio 2002 n° 137/02".
2. La Commissione Locale del Paesaggio è un organo collegiale tecnico consultivo che svolge le proprie funzioni nell'ambito territoriale del Comune di Crescentino, ma potrà svolgere le proprie funzioni anche per altri comuni che intendessero stipulare idonea convenzione di cui al successivo comma 3.
3. A seguito di specifiche successive convenzioni ai sensi dell'articolo 30 del D.Lgs. n° 267/2000, la competenza potrà essere estesa ad altri Comuni, senza che ciò comporti modifica del presente regolamento, con capo convenzione il Comune di Crescentino.

Articolo 2: "Composizione della Commissione Locale per il Paesaggio"

1. La Commissione è composta da tre membri componenti nominati dalla Giunta Comunale, secondo i criteri definiti all'articolo 4 della Legge Regionale n° 32/2008 sopraccitato e dalla D.G.R. 01 Dicembre 2008 n° 34-10229 e s.m.i.. Tra questi, la Giunta Comunale nomina, con il medesimo provvedimento, il Presidente ed il Vicepresidente della stessa Commissione.
2. I componenti da nominare della Commissione dovranno essere in possesso di diploma di laurea attinente alla tutela paesaggistica, alla storia dell'arte e dell'architettura, al restauro, al recupero, ed al riuso dei beni architettonici e culturali, alla progettazione urbanistica ed ambientale, alla pianificazione territoriale, alle scienze agrarie o forestali ed alla gestione del patrimonio naturale. I componenti devono rappresentare la pluralità delle competenze appena indicate.
3. I predetti membri componenti da nominare devono aver maturato un'esperienza di almeno tre anni nell'ambito dello svolgimento dell'attività di libero professionista, oppure in qualità di pubblico dipendente, in una delle materie indicate al precedente secondo comma
4. I componenti da nominare verranno scelti nell'ambito delle candidature pervenute a seguito di pubblicazione di un apposito avviso pubblico di selezione ed attraverso la presentazione diretta di dovuto curriculum, sulla base stabilita dalla D.G.R. 01 Dicembre 2008 n° 34-10229 e s.m.i.. La nomina deve essere effettuata garantendo pari opportunità tra uomo e donna nel rispetto dei principi previsti dallo statuto comunale.

5. *I componenti della Commissione Locale per il Paesaggio non possono essere contestualmente membri della Commissione Igienico-Edilizia Comunale, se istituita, e di altre commissioni comunali operanti nel settore urbanistico edilizio. Inoltre la carica di membro della Commissione è incompatibile col fatto di essere dipendenti del Comune o degli altri comuni di cui all'articolo 1 comma 3 del presente regolamento.*
6. *Non possono far parte della Commissione Locale del Paesaggio contemporaneamente i fratelli, gli ascendenti, i discendenti, gli affini di primo grado, l'adottante e l'adottato; parimenti non possono far parte della Commissione Locale del Paesaggio i soggetti che per legge, in rappresentanza di altre Amministrazioni, Organi o Istituti, devono esprimere pareri obbligatori sulle stesse pratiche sottoposte alla Commissione stessa. Non possono altresì farne parte il Sindaco, gli Assessori ed i Consiglieri Comunali. Si fa comunque riferimento alle disposizioni contenute nella D.G.R. n° 58-10313 del 16 Dicembre 2008.*
7. *Ai componenti della Commissione Locale del Paesaggio non spetta alcun compenso, ai sensi di quanto citato dal terzo comma dell'articolo 183 del D.Lgs. n° 42/2004 e s.m.i..*

Articolo 3: "Durata in carica"

1. *La Commissione Locale del Paesaggio resta in carica secondo il mandato conferito dalla Giunta Comunale e comunque per un periodo non superiore a cinque anni. Il mandato è rinnovabile per una sola volta. La commissione deve essere rinnovata entro 45 giorni dal rinnovo della compagine amministrativa. Fino a tale data la Commissione Locale del Paesaggio svolge le proprie funzioni con i componenti in carica.*
2. *I componenti della Commissione Locale del Paesaggio possono rassegnare le proprie dimissioni in qualsiasi momento, dandone comunicazione scritta al Presidente **ed al Sindaco**. In tal caso, restano in carica fino a che la Giunta Comunale non abbia provveduto alla loro sostituzione.*
3. *I componenti nominati in sostituzione di altri cessati a qualsiasi titolo prima della scadenza restano in carica sino alla scadenza naturale della Commissione Locale del Paesaggio, e dovranno avere lo stesso profilo professionale del soggetto decaduto o dimissionario.*
4. *I componenti della Commissione Locale del Paesaggio decaduti o dimissionari devono essere sostituiti entro 45 giorni dalla data di esecutività della deliberazione che dichiara la decadenza o da quella del ricevimento della lettera di dimissioni.*

Articolo 4: “Casi di decadenza dei membri componenti”

1. *Le incompatibilità di cui al quinto ed al sesto comma del precedente articolo 3, ancorchè insorte o compiute successivamente alla nomina, determinano la decadenza della condizione di membro componente della Commissione.*
2. *L'assenza ingiustificata a più di tre riunioni consecutive, e comunque oltre le **cinque assenze complessive anche se giustificate**, della Commissione determina a sua volta la decadenza della condizione di membro componente della Commissione.*
3. *Ricorrendo le condizioni di cui ai precedenti primo e secondo comma, la decadenza viene pronunciata e dichiarata con deliberazione della Giunta Comunale che provvederà alla surroga del membro componente.*

Articolo 5: “Funzionamento”

1. *La Commissione Locale del Paesaggio, su convocazione del Responsabile del Procedimento, si riunisce periodicamente garantendo il rispetto dei tempi dettati dalle leggi e dalle normative di settore e comunque ogni volta che il Responsabile del Procedimento lo ritenga necessario. Le sedute della Commissione Locale del Paesaggio non sono pubbliche e sono valide quando siano presenti almeno due commissari. Tali sedute si svolgeranno ordinariamente presso il Palazzo Municipale del Comune di Crescentino. Ricorrendo l'ipotesi di cui al precedente articolo 1 comma 3 è facoltà del Responsabile del Procedimento convocare le sedute presso il Municipio dell'Ente convenzionato, esclusivamente per l'esame di istanze presentate allo Sportello Unico dell'Edilizia di detto Ente.*
2. *Di ogni seduta deve essere preventivamente predisposto l'ordine del giorno contenente l'elenco delle istanze da esaminare, in tempo utile a consentire un'adeguata informazione ai componenti. L'invio della convocazione avviene, di norma almeno tre giorni prima della seduta, a mezzo ~~fax~~ e posta elettronica **certificata**. A detto termine può derogarsi in casi di particolare urgenza.*
3. *Le funzioni di segretario della Commissione sono svolte da un dipendente comunale individuato dal Responsabile del Servizio Tecnico tra quelli appartenenti al medesimo servizio. Qualora la competenza venga estesa ad altri Comuni, ai sensi dell'articolo 1 comma 3 del presente regolamento le funzioni in questione sono svolte da un dipendente comunale del comune convenzionato, individuato dal Responsabile del Servizio Tecnico di detto Ente.*
4. *Il Presidente della Commissione può disporre che assistano ai lavori, senza diritto di voto, i tecnici comunali istruttori degli atti sottoposti all'esame della Commissione Locale del Paesaggio.*

5. *La Commissione Locale del Paesaggio esprime i propri pareri, a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto, sulla base di adeguata istruttoria esperita dal Servizio Tecnico Comunale; in caso di parità prevale il voto del Presidente.*
6. *Il Presidente, sentiti gli altri componenti, ha facoltà di chiedere integrazioni documentali nei termini previsti dalle vigenti normative interessate, al fine di addivenire all'espressione del proprio parere. Inoltre ha la facoltà, sempre sentiti gli altri membri, di convocare il richiedente o suo delegato, anche insieme ai progettisti, e di eseguire sopralluoghi collegiali al fine di acquisire ulteriori elementi di valutazione. A tal fine la Commissione Locale del Paesaggio può delegare alcuni dei suoi componenti all'esperimento del sopralluogo.*
7. *La Commissione Locale del Paesaggio può attivare canali di consultazione e confronto con la Commissione regionale di cui all'articolo 137 del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio e con la Soprintendenza per i beni architettonici e per il paesaggio.*
8. *La Commissione Locale del Paesaggio è tenuta, in via generale, ad esprimere il proprio parere sulle istanze proposte in sede di prima convocazione e comunque in tempo utile a garantire il rispetto dei termini normativamente prescritti per la conclusione del procedimento in questione. Nello svolgimento delle operazioni rivolte all'espressione del proprio parere, la Commissione presta particolare attenzione alla coerenza della proposta progettuale in esame con i principi, le norme ed i vincoli degli strumenti paesaggistici o a valenza paesaggistica vigenti, nell'ottica di una tutela complessiva del territorio interessato, valutando gli interventi proposti in relazione alla compatibilità con i valori paesaggistici riconosciuti e la congruità con i criteri gestionali del bene tutelato.*
9. *Relativamente alla valutazione delle istanze relative al parere previsto dal settimo comma dell'articolo 49 della Legge Regionale n° 56/77 e s.m.i., la Commissione deve esprimersi entro sessanta giorni dal ricevimento dell'istanza stessa.*
10. *L'eventuale richiesta di integrazioni documentali e/o di supplementi attività istruttorie **dovrà essere richiesta una volta sola e** determina la sospensione dei termini procedurali amministrativamente previsti, che riprenderanno a decorrere dalla data di ricezione delle integrazioni o dalla data dell'espletamento delle attività istruttorie supplementari richieste.*
11. *La Commissione Locale del Paesaggio deve sempre motivare l'espressione del proprio parere in caso di diniego, anche in relazione alle risultanze della relazione di istruttoria.*

Articolo 6: "Pareri"

1. *La Commissione Locale del Paesaggio ai sensi della Legge Regionale n° 32/2008 esprime pareri per:*
 - *rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche;*
 - *accertamenti di compatibilità paesaggistica ai sensi dell'articolo 181 del D.Lgs. 22 Gennaio 2004 n° 42/04 e s.m.i.;*
 - *espressione del parere di cui all'articolo 32 della Legge 28 Febbraio 1985 n° 47/85, in merito alla sanatoria di opere costruite su aree sottoposte a vincolo;*
 - *espressione del parere vincolante previsto dall'articolo 49 settimo comma della Legge Regionale n° 56/77 e s.m.i., in merito agli immobili definiti di interesse storico-artistico, paesaggistico o documentario ai sensi dell'articolo 24 della medesima legge regionale, ove non sussistano vincoli di cui all'articolo 146 del D.Lgs. n° 42/2004 e s.m.i.;*
 - *espressione di pareri di massima o relativi a studi di fattibilità di interventi di recupero edilizio su immobili ricadenti in zone soggette a vincoli paesaggistico ambientali.*

2. *Le pratiche vengono iscritte all'ordine del giorno sulla base della data di presentazione o di integrazione risultante dal protocollo generale del Comune di Crescentino oppure, nel caso di cui all'articolo 1 comma 3, dal protocollo generale dell'Ente o del Comune convenzionato.*

Articolo 7: "Obbligo di astensione"

1. *I componenti della Commissione Locale del Paesaggio interessati alla trattazione di argomenti specifici devono astenersi dall'assistere all'esame, alla discussione ed al giudizio, allontanandosi dall'aula; dell'osservanza di tale prescrizione, deve essere fatta menzione nel verbale di cui al successivo articolo 8.*

2. *Vi é interesse all'argomento quando il componente della Commissione Locale del Paesaggio partecipi alla progettazione, anche parziale, dell'intervento; quando partecipi in qualsiasi modo all'istanza d'esame presentata; quando sia proprietario o possessore od usufruttuario comunque titolare, in via esclusiva o in comunione con altri, di un diritto sull'immobile, tale da fargli trarre concreto e specifico vantaggio dall'intervento sottoposto all'esame della Commissione Locale del Paesaggio; quando appalti la realizzazione dell'opera; quando sia parente od affine entro il quarto grado del richiedente o del progettista.*

Articolo 8: "Verbale"

1. *Il segretario della Commissione Locale del Paesaggio redige il verbale di ogni singola seduta.*

2. *Il verbale deve indicare il luogo e la data della seduta; il numero e i nominativi dei presenti; il riferimento all'istruttoria della pratica o all'argomento puntuale trattato; il parere espresso con la relativa motivazione in caso di diniego o la richiesta di integrazioni e/o di supplementi attività istruttorie; l'esito della votazione e, su richiesta dei membri, eventuali dichiarazioni di voto.*
3. *Il verbale è firmato dal segretario estensore e, dal Presidente della Commissione Locale del Paesaggio **e da tutti i restanti componenti**, ed è allegato in copia agli atti relativi.*
4. *La Commissione Locale del Paesaggio ha sede presso il Comune di Crescentrino. Qualora il Comune stipuli convenzioni ai sensi dell'articolo 30 del T.U.E.L. con altri Comuni, lo svolgimento delle sedute della Commissione Locale del Paesaggio potrà effettuarsi anche presso una sede appositamente indicata dal Comune, che nel caso di specie, abbia richiesto, attraverso il Presidente della Commissione stessa, la convocazione della seduta per l'esame delle proprie pratiche*

Articolo 9: "Norma di rinvio"

1. *Per tutto quanto non espressamente disciplinato dalle norme contenute nel presente regolamento trovano applicazione le vigenti disposizioni legislative, normative e regolamentari che trattano e dispongono la materia sia a livello nazionale che regionale.*